



TRIBUNALE di VERCELLI
Ufficio del Giudice dell'udienza preliminare

Il Giudice, in relazione alle eccezioni pregiudiziali e di merito sollevate dalla difesa dell'imputato nel corso della discussione, seguendo l'ordine di esposizione,

OSSERVA

- 1. Sull'eccezione relativa alla inesatta e incompleta traduzione in lingua tedesca dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e alla inesatta traduzione in lingua tedesca della richiesta di rinvio a giudizio.**

L'eccezione, con la quale si chiede la dichiarazione di nullità, ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p., dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari e, 'a cascata', della richiesta di rinvio a giudizio per omessa valida notifica del predetto avviso, nonché 'in proprio' della stessa richiesta di rinvio a giudizio, con conseguente restituzione degli atti al Pubblico ministero ai sensi dell'art. 416 c.p.p., è manifestamente infondata.

Non è necessario, al riguardo, prendere posizione in ordine al contrasto giurisprudenziale tra l'indirizzo interpretativo in base al quale l'obbligo di traduzione dell'avviso di conclusione indagini in favore dell'imputato alloglotta sussiste anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito ma non anche quello di procedere alla loro traduzione (cfr. in questo senso Cass. Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, Rv. 270274) e l'opposto indirizzo in base al quale, invece, l'obbligo di traduzione è escluso ove l'imputato abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia in quanto graverebbe sullo stesso difensore l'obbligo, od onere, di traduzione degli atti nell'eventuale diversa lingua del cliente alloglotta o, quantomeno, di farne comprendere allo stesso il significato (in questo senso, invece, Cass. Sez. 5, n. 57740 del 06/11/2017, Rv. 271860): contrasto in presenza del quale, in ogni caso, la soluzione radicale invocata dalla difesa dell'imputato - ciò è dire la declaratoria di una nullità con effetti 'a cascata' e la conseguente regressione degli atti - sarebbe certamente sproporzionata per difetto di prudenza processuale.

Non è necessario, si diceva, perché l'infondatezza dell'eccezione risulta in primo luogo sul piano strettamente fattuale: nella specie, infatti, non si è in presenza di un'omessa traduzione dell'atto avendo, al contrario, l'ufficio del Pubblico ministero provveduto alla traduzione in lingua tedesca – la lingua madre dell'imputato – sia dell'avviso di conclusione indagini sia della richiesta di rinvio a giudizio; piuttosto l'eccezione contesta l'esattezza e la completezza – intesa quale integrale corrispondenza, sinotticamente apprezzabile, tra la versione italiana e quella tedesca – della traduzione dell'avviso e la sola esattezza, intesa come stretta aderenza alle regole grammaticali e sintattiche della lingua tedesca, della traduzione della richiesta di rinvio a giudizio. E per sostenere tale argomento produce una traduzione asseverata, privatamente commissionata, al fine di far comprendere quali omissioni, inesattezze e sfumature lessicali renderebbero inefficace la traduzione ufficiale.

Ora, l'obbligo di traduzione degli atti previsto all'art. 143 c.p.p. non ha carattere formale, perseguendo invece, come chiarisce il comma 1 dell'enunciato, la finalità sostanziale di consentire all'imputato di comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e delle udienze cui partecipa.

In presenza dell'attestato raggiungimento di tale finalità non si ha alcuna nullità nemmeno nel caso – si ripete, qui non ricorrente – di omessa traduzione *tout court* (cfr. in questo senso Cass. Sez. 5, n. 15056 del 11/03/2019, Rv. 275103) in quanto l'omessa traduzione degli atti, in sé e per sé, è ampiamente suscettiva di sanatoria ai sensi dell'art. 183 c.p.p. in caso di acquiescenza ovvero nel caso, qui certamente ricorrente, in cui l'atto abbia raggiunto il risultato di garanzia cui era preposto e, in particolare, quando ciò risulti dall'essersi la parte avvalsa delle facoltà al cui esercizio l'atto era preordinato.

Nel caso di specie, il fatto che non si sia verificato alcun tipo di pregiudizio nell'esplicazione del diritto di difesa dell'imputato, è reso evidente non solo dal fatto che all'imputato stesso è stato ritualmente notificato l'avviso ex art. 415 *bis* c.p.p. tradotto in lingua tedesca – atto che, giova ricordarlo, in base al comma 2 dell'enunciato, deve contenere non più che la “*sommatoria enunciazione del fatto per il quale si procede*” tanto nella versione originale quanto in quella tradotta - e che i suoi difensori di fiducia abbiano successivamente provveduto a un'autonoma traduzione dell'atto dall'italiano dando conto delle divergenze tra le due versioni e classificando, in questo modo, la versione ufficiale come asseritamente scorretta o incompleta; ma anche e soprattutto dal fatto che, nei termini di cui all'art. 415 *bis* c.p.p., segnatamente con istanza depositata il 31.5.2019, la difesa dell'imputato ha chiesto lo svolgimento di indagini integrative

ai sensi dell'art. 415 *bis*, comma 3, c.p.p., così avvalendosi espressamente delle facoltà cui l'avviso è teleologicamente preordinato.

L'eccezione è poi ancora più debole in relazione alla sola richiesta di rinvio a giudizio, in quanto qui, non potendo contare nemmeno su un asserito difetto di completezza del testo, vuole esclusivamente fondarsi sulla professione di mera inesattezza, sotto il profilo più che altro lessicale, della traduzione ufficiale: professione che dovrebbe essere acriticamente recepita in base a una traduzione privata asseverata commissionata dalla difesa, la cui stessa esistenza, a tutto concedere, vale a escludere in radice la concreta sostenibilità della tesi che dal livello della traduzione degli atti sia derivato all'imputato un qualsiasi pregiudizio in ordine alla completa comprensione dell'accusa e alla conseguente esplicazione del diritto di difesa.

PTM

Rigetta l'eccezione.

2. Sull'eccezione relativa alla dedotta impossibilità, per la difesa dell'imputato, di prendere visione dei preparati anatomopatologici utilizzati dai consulenti del PM di cui all'elenco notificato ex art. 430 c.p.p.

Preliminarmente richiamata la cronologia delle istanze della difesa volte a prendere visione dei preparati in oggetto e delle relative risposte interlocutorie della Procura, come analiticamente riportata nella memoria in data 10.1.2020, depositata in limine all'udienza, e poi nelle stesse note d'udienza, si osserva come non sia ravvisabile, nella fattispecie, alcuna lesione delle prerogative della difesa suscettiva di alterare l'equilibrio delle parti processuali.

Infatti, a seguito della già richiamata istanza della difesa volta all'effettuazione di attività integrativa di indagine ai sensi dell'art. 415 *bis*, comma 3, c.p.p., depositata presso la Procura di Vercelli il 31.5.2019 e contenente la richiesta di acquisizione di varia documentazione nonché, appunto, dei preparati anatomopatologici utilizzati dai consulenti del Pubblico ministero per l'esame dei casi trattati e confluiti nell'odierna imputazione, è stata effettuata attività integrativa di indagine del cui deposito presso la segreteria del Pubblico ministero è stato dato avviso in data 10.9.2019, con allegate due annotazioni di P.G., del 25.6 e del 30.7.2019, relative alle indagini integrative espletate.

Sul punto specifico dell'acquisizione dei citati preparati anatomopatologici – debitamente rimarcato che appunto solo l'*acquisizione*, e null'altro, è stato richiesto nella citata istanza di indagini integrative ex art. 415 *bis* c.p.p. -, a seguito di varie richieste della difesa di prenderne



materialmente visione, la Procura ha più volte indicato, da ultimo con la nota del Procuratore della Repubblica di Vercelli del 27.12.2019, che il materiale è depositato, in disponibilità del Giudice dell'udienza preliminare, presso la Procura della Repubblica di Torino: circostanza che, come correttamente ricordato dal Pubblico ministero in udienza, non è irrituale nel caso di specie alla luce dell'applicazione, disposta dal Procuratore generale della Corte d'Appello di Torino, del Dott. Colace, in servizio presso la Procura di Torino, alla Procura di Vercelli proprio in relazione allo svolgimento delle funzioni requirenti per il processo in trattazione.

In particolare il materiale si trova custodito presso gli uffici della Polizia giudiziaria della Procura, ove la difesa ha avuto effettivamente accesso il 7.1.2020, insieme al proprio consulente di parte, e ha appurato la presenza dei suddetti preparati custoditi all'interno di dieci scatole di plastica.

Le ulteriori questioni poste dalla difesa sulle modalità di conservazione e catalogazione dei vetrini all'interno delle scatole non hanno fondamento in quanto si risolvono in una mera, e controvertibile, critica di carattere operativo, comunque non suscettiva di scalfire l'evidenza della materiale acquisizione e conservazione dei preparati nel luogo indicato dalla Procura, disponibili per la visione della difesa, che ha avuto effettivamente luogo, e, ove ritenuto necessario, per il Giudice dell'udienza preliminare: il che - debitamente considerato che l'analisi dei preparati è compiutamente illustrata nelle relazioni di consulenza allegate, e che le consulenze sono state disposte dal Pubblico ministero ai sensi dell'art. 359, e non 360, c.p.p., e quindi senza l'onere del contraddittorio con la difesa e i consulenti tecnici da questa eventualmente nominati - è pienamente sufficiente ad assicurare a tutte parti le rispettive prerogative processuali senza che siano necessari provvedimenti di reintegrazione o riequilibrio; posto comunque che, al di là di siffatti provvedimenti, nella specie come si è visto non necessari, non sarebbe in ogni caso prevista alcuna diversa sanzione processuale (cfr. Cass. Sez. 3, n. 51830 del 03/10/2018, Rv. 274097).

PTM

Rigetta l'eccezione.

3. **Sull'eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per asserita violazione dei vincoli derivanti dalla decisione del Gup di Torino del 29.11.2016.**

L'eccezione, che intende delineare una causa di nullità della richiesta di rinvio a giudizio non codificata e ulteriore rispetto a quelle tipizzate dall'art. 416 c.p.p., è anch'essa infondata.

L'argomentazione difensiva si fonda sul combinato disposto dei provvedimenti emessi all'esito dell'udienza preliminare del 29.11.2016 dal Gup di Torino il quale, come noto, in seguito alla riqualificazione dell'imputazione da omicidio volontario plurimo continuato a omicidio colposo plurimo aggravato dalla previsione dell'evento, ha coerentemente e contestualmente emesso: **a)** decreto che dispone il giudizio davanti al Tribunale monocratico di Torino con tale nuova qualificazione, esclusivamente in riferimento ai decessi correlati allo stabilimento di Cavagnolo; **b)** sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione in relazione ai decessi correlati al medesimo stabilimento per cui era già decorso il tempo necessario a prescrivere, individuato *ratione temporis* in relazione al delitto di omicidio colposo aggravato; **c)** sentenza di incompetenza territoriale in riferimento ai decessi correlati agli altri stabilimenti produttivi: di cui la maggiore parte, inerente allo stabilimento di Casale M.to, è stata per l'effetto trasmessa a quest'ufficio.

A seguito dei ricorsi interposti dalla Procura generale presso la Corte d'Appello e dalla Procura di Torino avverso le sentenze di proscioglimento per intervenuta prescrizione e di incompetenza territoriale, la Corte di cassazione, sezione prima penale, con le sentenze 21732 e 21733 del 2018, entrambe del 13.12.2017, ha dichiarato inammissibili i ricorsi.

In particolare – sostiene la difesa - la sentenza n. 21732, resa a fronte del ricorso sulla sentenza ex art. 425 c.p.p., proprio prendendo le mosse dalla natura e dalle funzioni dell'udienza preliminare quale momento processuale non soltanto deputato al controllo sull'esercizio dell'azione penale ma anche alla valutazione sulla consistenza dell'accusa al fine della definitiva 'stabilizzazione' dell'imputazione in vista del giudizio di cognizione, con conseguente ricognizione degli interventi correttivi del Gup sull'imputazione, quali il potere di sollecitare il pubblico ministero ad apportare modifiche alla contestazione per il caso di diversità del fatto ovvero il potere di attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica differente rispetto a quella individuata dall'organo dell'accusa, ha affermato il seguente principio di diritto: "*La definizione del fatto di reato quale omicidio colposo, aggravato dalla previsione dell'evento, anziché quale omicidio volontario, sorretto da dolo diretto o eventuale, operata dal Giudice dell'udienza preliminare con la sentenza di proscioglimento dell'imputato ex art. 425 cod. proc. pen., non viola le disposizioni di cui all'art. 423 cod. proc. pen., perché non realizza la*

modificazione dell'imputazione originaria elevata dal pubblico ministero all'atto dell'esercizio dell'azione penale, non alterando i tratti essenziali dell'addebito inteso quale episodio naturalistico e concreto, che viene soltanto rapportato alla fattispecie astratta ritenuta giuridicamente più corretta".

Secondo la difesa, dunque, la qualificazione giuridica eletta dal Gup di Torino e avallata dall'incidente di legittimità costituirebbe una 'preclusione processuale' suscettibile di paralizzare il potere riqualificatorio del Pubblico ministero *ad quem*, cioè il Pubblico ministero di Vercelli; e di conseguenza obbligherebbe questo Giudice, di fronte all'indiscussa violazione di tale preclusione - posto che il Pubblico ministero ha pacificamente ripristinato l'originaria contestazione di omicidio volontario, seppur con alcune significative varianti che verranno esaminate di qui a breve, con la trattazione del merito dell'accusa -, a sollecitare il Pubblico ministero alla corrispondente (ri)modifica dell'imputazione e, in mancanza, a dichiarare la nullità 'non codificata' della richiesta di rinvio a giudizio disponendo la restituzione degli atti al Pubblico ministero; o, ancora, a provvedere direttamente alla riqualificazione, replicando l'intervento correttivo del Gup di Torino e quindi emettendo un decreto che dispone il giudizio con la stessa imputazione di omicidio colposo aggravato, anziché con quella di omicidio volontario contenuta nell'atto imputativo, e contestualmente una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione in relazione ai decessi correlati allo stabilimento di Casale M.to per cui sia ad oggi decorso il tempo necessario a prescrivere, individuato *ratione temporis* in relazione al delitto di omicidio colposo aggravato.

Ciò che la difesa intende sostenere, nella sostanza, è la formazione di un'inedita fenomenologia di 'giudicato progressivo interno sull'imputazione, consolidato nella fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare'.

Tale argomentazione, seppur suggestiva, non può tuttavia essere accolta in quanto si rivela, a un'attenta analisi, non solo estranea ma addirittura contrastante con il sistema processuale.

E tale evidenza risulta già *ictu oculi*, prima ancora di addentrarsi nell'analisi processuale, proprio dall'attuale configurazione dell'udienza preliminare - per vero marcatamente sottolineata dalla stessa difesa dell'imputato, a più riprese, nel corso della discussione - come vero e proprio giudizio di merito, sebbene in riferimento al merito dell'accusa e non della responsabilità dell'imputato, e con la conseguente applicazione della diversa regola di giudizio focalizzata sulla sostenibilità dell'accusa in giudizio e sulla utilità del dibattimento.

Tale configurazione verrebbe certamente frustrata là dove si ritenesse, come la difesa pretende in questo frangente concettuale - di vero isolato nella sistematica complessiva della sua

discussione, che invece fa leva proprio sull'estensione al merito del sindacato dell'udienza preliminare –, che il Giudice dell'udienza preliminare, nella fattispecie questo Giudice, sia vincolato da una preclusione processuale di tale natura e quindi, ben lungi dal poter esercitare un sindacato ampio e penetrante sul merito dell'accusa, sia semplicemente tenuto a riportare l'accusa alla stessa opzione qualificativa adottata dal Gup di Torino: la quale, in seguito, all'intervenuta pronuncia di legittimità, avrebbe acquisito un effetto addirittura preclusivo.

In questo modo la trasmissione degli atti a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale dichiarata dal Giudice dell'udienza preliminare diverrebbe 'fatto giuridico' suscettivo non solo di spostare la trattazione del procedimento di fronte a una diversa sede giudiziaria ma anche, e soprattutto, di digradare l'udienza preliminare celebranda nella sede *ad quem* a evento processuale 'minore', nient'affatto assistito da quella configurazione, ormai ampiamente accolta e condivisa, di momento processuale focalizzato sul merito dell'accusa e deputato alla sua stabilizzazione.

Ciò premesso in via generale, giova segnalare che tutta la giurisprudenza citata a sostegno dell'impostazione difensiva attiene, non a caso, all'effetto preclusivo usualmente correlato all'ordinanza ex art. 521, comma 2, c.p.p. pronunciata dal giudice del dibattimento a seguito della cognizione piena sul fatto.

E' infatti a tale circostanza – comune a tutte le pronunce citate - che si riferisce il principio di diritto in base al quale il pubblico ministero, cui siano rimessi gli atti del procedimento a norma dell'art. 521, comma 2, c.p.p., pur essendo libero nelle sue determinazioni circa l'esercizio dell'azione penale, una volta che ritenga di investire nuovamente il giudice deve strettamente attenersi alla configurazione del fatto definita dall'organo giudicante, valendo l'ordinanza emessa a norma di detto articolo a costituire una preclusione processuale alla riproduzione della originaria imputazione; principio chiaramente espresso da Cass. Sez. 6, n. 41342 del 09/11/2006, Rv. 235440, in un caso in cui l'ordinanza era stata emessa dal giudice dibattimentale all'esito del dibattimento, e poi ribadito sino alla più recente Cass. Sez. 1, n. 29196 del 09/05/2017, Rv. 271159, particolarmente esaltata dalla difesa, e però relativa a un caso in cui la riqualificazione ex art. 521, comma 2, c.p.p., e quindi per attestata diversità del fatto, è stata incorporata, a costituirne il presupposto logico-giuridico, in una sentenza di incompetenza territoriale emessa, ai sensi dell'art. 23 c.p.p., sempre dal Giudice dibattimentale, nel corso delle questioni preliminari di cui all'art. 491 c.p.p., dopo che però lo stesso Pubblico ministero aveva modificato l'imputazione (da ricettazione a furto) e dopo l'acquisizione, su consenso delle parti, ai sensi dell'art. 493, comma 3, c.p.p., della denuncia di furto: il che aveva immesso il Giudice

dibattimentale nella piena (e anticipata) cognizione del fatto, consentendogli di vagliare, condividendola, la modifica dell'imputazione effettuata dallo stesso Pubblico ministero, e quindi di emettere, all'esito della valutazione delle prove di cui era stata concordata l'acquisizione, una valutazione ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p., poi esitata in una sentenza di incompetenza in quanto la diversa qualificazione, e soprattutto descrizione, del fatto comportava una variazione del *locus commissi delicti*.

Il punto, però, è che tale effetto preclusivo, correlato all'ordinanza ex art. 521, comma 2, c.p.p., non può invece esplicitarsi nelle fasi antecedenti al giudizio e in particolare in quella delle indagini preliminari, in cui l'imputazione è per definizione fluida e provvisoria, e nemmeno nella fase di udienza preliminare: per l'assorbente considerazione che solo nella fase del giudizio, dopo che l'atto imputativo abbia passato il vaglio del Gup - immutato o eventualmente integrato, o modificato, per mezzo dell'esercizio dei poteri correttivi dello stesso giudice dell'udienza preliminare -, si è in presenza di un'imputazione ipostatizzata, stabile e protetta dal principio di irretrattabilità dell'azione penale, che si pone come limite ordinamentale ai residui spazi disponibili al Pubblico ministero per la successiva modificazione e/o integrazione dell'imputazione (art. 516 ss c.p.p.).

E' pertanto del tutto consequenziale che l'ordinanza emessa dal giudice dibattimentale ex art. 521, comma 2, c.p.p., intervenendo su un'imputazione già cristallizzata dal vaglio del Gup, non più disponibile al PM ma dallo stesso solo integrabile e comunque irretrattabile, assuma un portato parzialmente preclusivo nei confronti di un nuovo esercizio dell'azione penale, se non nell'*an* almeno nel *nomen* della definizione giuridica.


In fase di indagini e nel corso dell'udienza preliminare l'imputazione non può invece ancora dirsi definitivamente cristallizzata, proprio perché deve ancora passare il vaglio del Giudice dell'udienza preliminare.

Ed è proprio questa la situazione in cui si versa in questa sede: infatti, seppur suggestivo e certamente d'impatto, appare però fuorviante il riferimento alla sentenza ex art. 425 c.p.p. emessa dal Gup di Torino e alla correlativa vicenda impugnatoria in Cassazione, in quanto tale sequenza processuale (sentenza ex art. 425 c.p.p. del Gup di Torino - ricorso del Pubblico ministero - dichiarazione di inammissibilità con relativa motivazione) non attiene in alcun modo ai reati oggetto dell'odierna imputazione ma solo ai reati per cui il Gup di Torino, affermandosi competente, ha provveduto: in parte emettendo il decreto che dispone il giudizio e in parte emettendo sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

Al contrario, in ordine ai reati per cui oggi si procede, relativi allo stabilimento di Casale M.to, il Gup di Torino, ritenendosi incompetente, non ha emesso alcun provvedimento definitorio: né il decreto che dispone il giudizio né la sentenza di non luogo a procedere per i reati che, in base allo stesso calcolo seguito per i decessi di Cavagnolo, sarebbero risultati già in allora egualmente prescritti: in quanto per tali reati il Gup si è limitato a spogliarsi della propria competenza con una sentenza di incompetenza territoriale ex art. 22 c.p.p.

Il fatto che detta incompetenza territoriale sia il frutto di un legittimo esercizio, da parte di quel giudice, del potere di qualificare il fatto secondo la definizione giuridica da lui ritenuta più corretta, non toglie il fatto che l'esito di tale riqualificazione non è stato un provvedimento definitorio, suscettivo di stabilizzare l'imputazione (qual è il decreto che dispone il giudizio) o di arrestare il procedimento con la dichiarazione di una causa estintiva del reato (sentenza ex art. 425 c.p.p.); ma solo un *non liquet*: una spogliazione del procedimento che ha di fatto trasferito in questa sede giudiziaria, e quindi traslato sull'odierna udienza preliminare, il compito di vagliare l'imputazione ai fini della sua cristallizzazione definitiva in vista del giudizio di cognizione; compito, si ripete, cui il Gup di Torino ha abdicato dichiarandosi territorialmente incompetente e che quindi, sino ad ora, non è mai stato svolto in relazione ai reati per cui oggi si procede: con l'effetto che, per essi, si verte in una fase ancora antecedente alla cristallizzazione dell'imputazione, solo in presenza della quale, però, l'imputazione stessa diviene stabile e irretrattabile ai fini del giudizio dibattimentale; al che, pure, consegue l'effetto parzialmente preclusivo dell'ordinanza ex art. 521, comma 2, c.p.p., eventualmente pronunciata in tale giudizio. Il fatto poi che la Cassazione, con la citata sentenza 21733 del 2018, abbia dichiarato inammissibile anche il ricorso avverso la sentenza di incompetenza territoriale - peraltro piuttosto prevedibilmente, essendo noto che si tratta di provvedimento non ricorribile per cassazione e per cui l'ordinamento prevede uno specifico rimedio rappresentato dal conflitto di competenza -, non vale certo a conferire a tale pronuncia l'effetto di una cristallizzazione dell'imputazione che non c'è mai stata, essendosi il Gup *a quo*, si ripete, legittimamente spogliato della sua cognizione a vantaggio di questo Giudice.

Sul punto, di vero, non vi è dubbio dell'opposto: e cioè che alla sentenza dichiarativa di incompetenza territoriale non possa attribuirsi alcun effetto aggiuntivo rispetto a quello normativamente tipico che è quello della *traslatio iudicii*; e che, consequenzialmente, il pubblico ministero presso il giudice competente, cui siano stati trasmessi gli atti a seguito della dichiarata incompetenza, possa compiere nuovi accertamenti, emettere una richiesta di rinvio a giudizio



anche con una descrizione dei fatti diversa rispetto a quella prospettata dal primo inquirente e chiedere la archiviazione per alcune o per tutte le ipotesi di reato già contestate: al che consegue che l'esito dell'eventuale nuova udienza preliminare non sia affatto predeterminato (in questo senso, espressamente, Cass. Sez. 2, n. 36186 del 06/07/2017, in particolare pag. 3 della motivazione).

E vuole poi francamente provare troppo, e certamente al di fuori del perimetro di ammissibilità processuale, la tesi che un tale effetto preclusivo possa derivarsi *aliunde*, in particolare dalla sinergia motivazionale con cui la Cassazione, nel valutare la riqualificazione del fatto operata dal Gup di Torino - qui unicamente rilevante quale presupposto della dichiarazione di incompetenza - sotto il diverso aspetto del vaglio della sentenza ex art. 425 c.p.p. sui decessi di Cavagnolo dichiarati prescritti, ha ritenuto esente da vizi la predetta sentenza sotto il solo profilo della logicità e della coerenza motivazionale, peraltro senza alcuna rivalutazione degli elementi di fatto sottesi alla decisione: vaglio del resto sottratto al giudice di legittimità e invece propriamente rimesso, con specifico riferimento al merito dell'accusa e alla sua sostenibilità in giudizio, al Giudice dell'udienza preliminare (cfr. sentenza citata, 21732- 2018, ult. cpv.: "*tale intervento cognitivo non è però consentito alla Suprema Corte perché inconciliabile sia con la propria funzione di controllo di legittimità, sia con la natura dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, in ordine alla quale il sindacato conducibile investe il criterio prognostico adottato dal giudice dell'udienza preliminare per escludere che l'accusa sia sostenibile in giudizio, sostenibilità motivatamente esclusa per l'intervenuta maturazione del termine di prescrizione del reato*").

PTM

Rigetta l'eccezione.

4. Sull'eccezione di *ne bis in idem*

L'eccezione di *bis in idem* viene oggi riproposta con alcuni profili di novità rispetto all'ampia trattazione che il tema ha già avuto innanzi al Gup di Torino.

E' infatti noto che, a seguito di sollevazione di questione di legittimità costituzionale da parte di tale Giudice, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.

Nella motivazione, la Corte ha tuttavia chiaramente spiegato come la tesi proposta dal rimettente, secondo la quale sarebbe stato evincibile dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani sul tema il corollario che il test di comparazione tra fatto già giudicato definitivamente e quello fatto oggetto di una nuova azione penale dipendesse esclusivamente dalla medesimezza della condotta dell'agente, fosse errata.

E ha invece chiarito che, pur essendo pacifico che la Convenzione recepisca il più favorevole criterio dell'*idem factum*, a dispetto della lettera dell'art. 4 del Protocollo n. 7, anziché la più restrittiva nozione di *idem legale*, non vi è tuttavia alcuna ragione logica per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa all'azione o all'omissione dell'agente, e non comprenda, invece, anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, l'evento naturalistico che ne è conseguito e il nesso etiologico che lega la condotta all'evento: è questa la c.d. 'triade' che definisce il fatto storico e in relazione alla quale la Corte afferma icasticamente la 'saldatura' di Costituzione e Convenzione EDU nella garanzia che la persona già giudicata in via definitiva in un processo penale non possa trovarsi imputata per il medesimo fatto storico.

E' quindi solo in questi termini che sussiste(va) un contrasto tra l'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude(va) la medesimezza del fatto per la sola circostanza che ricorresse un concorso formale di reati tra *res iudicata* e *res iudicanda*, e l'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione EDU, che vieta invece di procedere nuovamente quando il fatto storico è il medesimo: contrasto che è stato sanato con la parziale declaratoria di illegittimità di cui si è detto: dalla quale tuttavia non è possibile trarre l'ulteriore conseguenza di applicare il divieto di *bis in idem* per l'esclusiva ragione che i reati concorrono formalmente e sono perciò stati commessi con un'unica azione o omissione, quando all'unicità della condotta non corrisponda anche la medesimezza del fatto, che a sua volta richiede l'identità storico-naturalistica non solo dell'azione o dell'omissione dell'agente, ma anche della 'triade' composta dall'oggetto fisico di quest'ultima, dal nesso causale e dall'evento.

Ciò posto, e venendo all'attuale (ri)configurazione dell'eccezione, essa investe due profili, di cui, a un'attenta disamina, solo il secondo costituisce un reale aspetto di novità rispetto alla Corte costituzionale n. 200 del 2016.

Il primo aspetto, infatti, sostanzialmente ripropone la richiesta di applicare il divieto di *bis in idem* all'odierna fattispecie, con riferimento alla sentenza passata in giudicato Cass. 7941/2015, del 19.11.2014, resa nel processo Eternit 1: che, come noto, ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Torino del 3 giugno 2013 relativamente al reato di cui all'art. 434 c.p. dichiarando il reato estinto per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di primo grado;

medesima conclusione cui la stessa Corte d'Appello era giunta – non impugnata sul punto – in ordine all'imputazione originariamente concorrente dell'art. 437 c.p.

Proprio queste due statuizioni definitive, di estinzione per prescrizione dei reati di cui agli artt. 437 e 434 c.p. – i cui giudicati si sono consolidati in formazione progressiva - legittimerebbero, secondo la difesa, l'applicazione del divieto di *bis in idem* secondo lo stesso *dictum* della Corte costituzionale.

Infatti, secondo il ragionamento difensivo, dovrebbero trattarsi unitariamente i casi dei decessi oggi contestati relativi a vittime che nel processo Eternit 1 erano indicate come affette da mesotelioma lavoro correlato, ma viventi; e i decessi dei lavoratori che erano già indicati come morti nel primo processo.

Entrambe queste due categorie di eventi sarebbero quindi già coperte dalla pronuncia definitiva di prescrizione del reato di cui all'art. 437, comma secondo, c.p., in quanto detta fattispecie, nel processo Eternit 1, era stata configurata, sin dal primo grado, come reato autonomo in relazione a ogni conseguenza lesiva relativa ai vari individui: costruzione non mutata dal Giudice d'appello, se non per la qualificazione giuridica di detto secondo comma come circostanza aggravante, con conseguente dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione: dichiarazione che quindi – secondo il portato dell'art. 649 c.p. come implementato da Corte costituzionale n. 200 del 2016 - andrebbe a coprire tutti i singoli eventi lesivi che vengono oggi nuovamente contestati come omicidi dolosi: certamente per le vittime già indicate come decedute nel primo processo e non escludibilmente anche per quelle che allora, pur affette da mesotelioma, erano ancora viventi: in quanto si tratterebbe dell'evoluzione dello stesso processo causale.

Quanto invece alle vittime che sono state aggiunte nel successivo processo Eternit *bis*, che ha avuto inizio presso il Tribunale di Torino e oggi prosegue, in relazione ai soli decessi di Casale M.to, in questa sede, la tesi della difesa è decisamente più euristica: nel senso che pretenderebbe di attribuire al giudicato prescrizionale sull'art. 434 c.p. una valenza che, al di là del *nomen iuris*, andrebbe a coprire anche il reato di strage di cui all'art. 422 c.p.: reato mai contestato ma la cui evocazione – che secondo la difesa è evidente in alcuni passaggi motivazionali delle sentenze dei vari gradi - sarebbe stata una costante di quel processo.

Pertanto, conclude la difesa, in relazione ai primi due gruppi di vittime il divieto di *bis in idem* sarebbe direttamente applicabile secondo il *dictum* della Corte costituzionale 200 del 2016, in quanto l'odierna contestazione di omicidi dolosi involgerebbe gli stessi fatti storici già contemplati dall'art. 437 c.p. mediante l'espedito del concorso formale con i reati già giudicati con sentenza divenuta irrevocabile.

Con riguardo al terzo gruppo di vittime, invece, i singoli omicidi dovrebbero ritenersi 'assorbiti' dal reato di strage di cui all'art. 422 c.p. sul presupposto che il giudicato sull'art. 434 c.p. sia di fatto estensibile anche a tale fattispecie mai contestata.

Se la seconda tesi appare manifestamente destituita di fondamento per la totale insostenibilità di un giudicato che si dilata a coprire reati mai contestati né tanto meno accertati, anche la prima tesi, seppur maggiormente fondata sotto il profilo astratto, si rivela concretamente non percorribile, proprio sulla base della chiarissima esposizione della Corte Costituzionale che, si ripete, esclude che possa applicarsi il divieto per il sol fatto che i reati – giudicati e giudicandi – possano concorrere formalmente e richiede invece, a tale fine, che tutti gli elementi del fatto storico di cui ai reati giudicandi – non solo la condotta, ma anche i singoli eventi e nessi causali – siano stati accertati con il primo giudicato: circostanza che viene chiaramente e inconfutabilmente esclusa proprio dalla Cassazione Eternit 1, là dove inequivocabilmente afferma (pag. 77 della motivazione) che *“La Corte di appello ha inopinatamente aggiunto all'evento costitutivo del disastro eventi rispetto ad esso estranei ed ulteriori, quali quelli delle malattie e delle morti, costitutivi semmai di differenti delitti di lesioni e di omicidio, non oggetto di contestazione formale e in relazione ai quali in entrambi i giudizi di merito era stata espressamente respinta qualsiasi richiesta volta alla verifica dei nessi di causalità con la contaminazione ambientale”*.

Venendo invece al secondo svolgimento dell'eccezione, che integra invece un *novum* rispetto alla precedente trattazione, la difesa chiede di spostare l'esame sull'estensione del principio del divieto di *bis in idem* dall'ambito costituzionale e convenzionale – già oggetto della Corte costituzionale n. 200 del 2016, adita con il sistema della 'fonte interposta' alla Convenzione EDU ai sensi dell'art. 117 Cost. - a quello strettamente comunitario ove, sempre secondo la difesa, tale principio, regolato all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, avrebbe invece una portata ontologicamente più ampia di quella attribuitagli da Costituzione e Convenzione EDU, e si spingerebbe ad abbracciare anche l'ipotesi, espressamente esclusa da Corte costituzionale n. 200 del 2016, dell'identità della sola condotta dell'agente.

Detta più ampia portata potrebbe peraltro essere applicata dal Giudice direttamente, secondo lo schema della cessione di sovranità di cui all'art. 11 Cost., con relativa possibilità di disapplicazione della normativa interna difforme, eventualmente previa interlocuzione pregiudiziale con la Corte di giustizia.

Ora, anche a voler prescindere dalla discussa estensione, e conseguente applicazione, della clausola di riserva di cui all'articolo 51 della Carta, che ne limita l'applicazione al diritto

all'Unione - al che conseguirebbe l'accertamento incidentale, da svolgersi alla luce delle importanti indicazioni fornite da Corte costituzionale n. 80 del 2011, sull'inerenza al diritto dell'Unione, nel settore della salute pubblica, anche della *matière penale* -, si ritiene che la tesi difensiva sia, a monte, contenutisticamente destituita di fondamento.

Il riferimento giurisprudenziale certamente più recente e accreditato alla cui stregua deve essere vagliata la tesi difensiva è costituito da tre note pronunce emesse dalla Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea il 20 marzo del 2018, dietro altrettante questioni pregiudiziali sollevate da Giudici italiani, e appunto vertenti sull'interpretazione della garanzia di *ne bis in idem* contenuta nell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: si tratta della sentenza resa in causa C-542/15, Menci; in causa C-537/16, Garlsson Real Estate; e in cause riunite C-596/16 e 597/16, Di Puma e Consob.

Il tema delle pronunce, su cui chiaramente non ci si sofferma in questa sede, non è strettamente inerente a quello di cui oggi si tratta, attenendo piuttosto alla qualificazione come sanzioni penali di sanzioni diversamente qualificate negli ordinamenti nazionali, soprattutto in tema di abusivismo finanziario, e quindi all'*idem penale* più che all'*idem factum*.

Ciò nondimeno è certamente legittimo chiedersi se, come sostiene la difesa, da dette pronunce discenda (anche) una nozione di *idem factum* di più ampia portata rispetto alla definizione datane dalla Corte costituzionale, adita anche per interposizione alla Convenzione EDU, e segnatamente coincidente con l'applicazione del divieto anche nell'ipotesi di identità della sola condotta dell'agente.

Il punto però è che tale lettura non appare condivisibile in quanto l'esame delle sentenze in oggetto, condotto anche alla luce della annotazioni dottrinali più attente in materia, porta a ritenere che la Corte di giustizia confermi, in piena continuità con la sua precedente giurisprudenza, che ai fini dell'integrazione del *bis in idem* occorre che i procedimenti abbiano ad oggetto uno stesso fatto inteso in senso storico-naturalistico, da intendersi come "identità dei fatti materiali"; e che il vaglio di tale presupposto di fatto spetti esclusivamente al giudice nazionale che, certo, agisca nella più ampia dimensione di giudice europeo e quindi all'interno della sistematica di valori "euro unitari": termine, quest'ultimo, ormai diffuso nel lessico giuridico e che vuole proprio indicare la reciproca veicolazione e contaminazione di contenuti assiologici che 'vivono' sul formante multilivello delle Costituzioni degli Stati membri, della Convenzione Europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, con conseguenti reciproche influenze interpretative, che vengono del resto prioritariamente considerate proprio

dalla Corte costituzionale 200, la quale non a caso parla di ‘saldatura’ tra i vari sistemi euro unitari di tutela dei diritti.

Non è invece condivisibile l’affermazione difensiva che dalla Corte di Giustizia pervengano indicazioni autonome, precise, o vieppiù cogenti, per il Giudice europeo nel momento della determinazione del requisito dell’*idem factum* ai fini dell’eventuale applicazione del divieto di *bis in idem*.

Al più può cogliersi, nelle sentenze in oggetto, uno spazio per una possibile apertura quando la Corte testualmente afferma che “*la previsione di un elemento costitutivo aggiuntivo non è, di per sé sola, tale da mettere in discussione l’identità dei fatti materiali interessati*”. Affermazione, quest’ultima, che però - oltre a non mettere minimamente in discussione la titolarità esclusiva del giudice nazionale, quale giudice europeo, in ordine al vaglio sulla natura eventualmente ‘aggiuntiva’ dell’elemento addotto -, non è comunque riferita a elementi naturalistici del fatto quali l’oggetto, l’evento e il nesso causale: la c.d. ‘triade’ che la Corte mai, nella propria giurisprudenza, ha negato entrare a pieno titolo nella nozione di *idem factum*; bensì è un’affermazione contenuta in una risposta della Corte a specifiche sollecitazioni del governo italiano il quale tentava di negare la sussistenza di un *idem factum* sulla sola base dei diversi elementi *soggettivi* richiesti dall’illecito penale e da quello amministrativo.

Anche sotto questo profilo, quindi, l’argomentazione difensiva si rivela alla fine non conducente nel caso di specie.


PTM

Rigetta l’eccezione e le correlate richieste interlocutorie.

5. Sul merito dell’accusa con particolare riguardo alla qualificazione giuridica.

Venendo infine al merito dell’accusa – che costituisce, come si è più volte ricordato, il *focus* dell’udienza preliminare - ed esclusa, per le ragioni già esposte, la sussistenza di vincoli o preclusioni che obblighino questo Giudice a conferire al fatto una determinata definizione giuridica alternativa a quella contenuta nell’imputazione, va anzitutto osservato che l’imputazione dedotta in questa sede dal Pubblico ministero di Vercelli, a seguito del trasferimento del procedimento per ragioni di competenza territoriale, non coincide con quella già dedotta avanti al Gup di Torino.

Anzi, se ne differenzia sensibilmente proprio sotto il profilo di rilievo, dell’elemento soggettivo del reato, in quanto la prima imputazione conteneva un chiaro e inequivoco riferimento al vincolo

15 

della continuazione tra i molti reati omogenei contestati, mediante l'espressa citazione dell'art. 81, comma secondo, c.p. e della locuzione "*in esecuzione del medesimo disegno criminoso*".

Proprio il riferimento al reato continuato ha convinto il Gup di Torino (cfr. pag. 4, 5 della sentenza ex art. 425 c.p.p.) che l'ipotesi d'accusa fosse calibrata su un dolo di tipo essenzialmente intenzionale sì che, una volta escluso che gli atti disponibili potessero essere letti in questo senso (tale essendo la ragione basilare del processo riqualificativo), il Giudice ha trattato in modo residuale del dolo eventuale (pag. 5 sentenza cit.) sulla premessa che in ogni caso tale non fosse l'ipotesi d'accusa ma solo un'argomentazione aggiuntiva emersa per la prima volta in sede di discussione dell'udienza preliminare e comunque non aderente alla formulazione della contestazione.

La situazione che invece si pone davanti a questo Giudice è molto diversa, in quanto l'imputazione oggi dedotta non contiene alcun riferimento al reato continuato: cita l'art. 81 c.p. senza indicazione del suo secondo comma così implicitamente richiamando la diversa figura del concorso formale di reati e, nella parte descrittiva, con alcune variazioni lessicali di non poco conto – *in primis* l'eliminazione del riferimento al *medesimo disegno criminoso* – va a costruire un'imputazione dolosa espressamente tarata sul dolo eventuale, e quindi in termini di certa rappresentazione, in capo all'imputato, dell'evento morte di più lavoratori e residenti, esposti per diverse ragioni all'inalazione di fibre di amianto, e contestualmente in termini di sua fattiva adesione all'evento stesso, ricavata da un suo agire organizzativo, di tipo finalistico e chiaramente indicativo della consapevole direzione dell'agente nel senso dell'offesa al bene giuridico protetto.

Tale descrizione si uniforma apertamente alla nozione attualmente accolta in giurisprudenza del dolo eventuale, alla cui strutturazione ha fondamentalmente contribuito Cass. Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, resa nel noto caso Thyssen.

Non è certo questa la sede per un'approfondita analisi di tale articolatissima decisione, bastando qui ricordare che la sentenza distingue in radice la costruzione dell'illecito doloso da quello colposo, a confutare la diffusa convinzione che dolo e colpa, anche nelle forme più prossime, che sono quelle del dolo eventuale e della colpa cosciente, siano facilmente sovrapponibili o confondibili.

Per usare le parole della Corte, nel dolo si è in presenza dell'agire umano ordinato, organizzato, finalistico. Un processo intellettuale che, lungamente elaborato o subitaneamente sviluppatosi e concluso, sfocia pur sempre in una consapevole decisione che determina la condotta antiggiuridica.

Qui il rimprovero giuridico coglie la scelta d'azione, o d'omissione, che si dirige nel senso della offesa del bene giuridico protetto.

La colpa invece si caratterizza per una costruzione eminentemente normativa del tutto assente nel dolo, e restituita dall'individuazione di una norma cautelare contenente la regola di previsione e di evitamento di un rischio coincidente con l'evento; fondamento della colpa è quindi la connessione tra regola cautelare ed evento: il quale deve a sua volta costituire la concretizzazione del rischio che la cautela era chiamata a governare. Dal punto di vista soggettivo per la configurabilità del rimprovero è sufficiente che tale connessione tra la violazione delle prescrizioni cautelari e l'evento sia percepibile, riconoscibile dal soggetto chiamato a governare la situazione rischiosa. Nella colpa cosciente si verifica poi una situazione ancora più definita in quanto la verifica dell'illecito da prospettiva teorica diviene evenienza concretamente presente nella mente dell'agente.

Partendo da questa differenza di base la Corte chiarisce poi che per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa (secondo il modello dell'agente *omnimodo facturus* di cui alla cosiddetta 'prima formula di Frank').

A tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'*iter* e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verifica dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verifica; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verifica dell'evento.

Il primo passo quindi è quello di valutare – rigorosamente ed esclusivamente nell'ottica di giudizio propria dell'udienza preliminare, cioè la sostenibilità dell'accusa in giudizio e l'utilità, in relazione ad essa, del dibattimento – se vi siano agli atti elementi probatori che, nell'anzidetta prospettiva, possano essere letti in questo senso.

Invero, degli elementi di questo tipo si rinvencono effettivamente agli atti: per limitarsi a quelli sui quali la Pubblica accusa e la difesa hanno specialmente incentrato la dialettica processuale, offrendone letture alternative e inconciliabili, vengono in rilievo la relazione del convegno di

Neuss del 1976, il manuale operativo denominato AUSL 76, coevo al primo, e gli atti del c.d. "fascicolo Bellodi".

Tali elementi paiono obiettivamente valutabili, nella prospettiva di un'accusa a titolo di dolo eventuale, come attestazione di una chiara rappresentazione, in capo all'imputato, dell'evento morte quantomeno dei lavoratori che lavoravano presso gli stabilimenti produttivi, in quanto vi è chiaramente illustrato (pagg. 5-7 relazione di Neuss) che la polvere di amianto respirabile a granulometria sottile, che viene ispirata in alta concentrazione e per lunghi periodi di tempo, può portare a delle malattie che riguardano i polmoni, quali l'asbestosi, il mesotelioma e il cancro dei polmoni: espressione, in particolare quest'ultima, che purtroppo ancora oggi, e maggior ragione se riferita agli anni '70, è da intendersi concretamente evocativa dell'evento morte del malato. A ciò si aggiunge, nello stesso documento, una chiara gerarchia di obiettivi imprenditoriali ed economici da perseguire alla luce di tale acquisita conoscenza – che, giova sottolinearlo, non è stata condivisa con le istituzioni, con le associazioni sindacali e di categoria né con la collettività - e al cui vertice è posto (pag. 12 cit.) quello di assicurare all'industria amianto la possibilità di esistere per mezzo di un'organizzazione ottimale della tutela del lavoro e dell'ambiente seguendo le norme interne (dal testo: "*ottimale = massima protezione con il minimo dei mezzi economici*"). Il documento AUSL 76, poi, contiene un vero e proprio manuale operativo, con tanto di casi pratici dettagliatamente esemplificati, su come gestire gli insorgenti focolai di protesta che si sarebbero prevedibilmente accesi con il diffondersi delle malattie e delle morti, con l'indicazione di cercare all'inizio una soluzione amichevole e di giungere, in caso di impossibilità, alla minaccia di azioni legali di risarcimento danni: minaccia particolarmente significativa in quanto sarebbe stata indirizzata da parte di una holding nei confronti di privati cittadini; il tutto con la precisazione – testuale - che "*problemi simili ai casi qui di seguito riportati possono verificarsi in qualsiasi posto e in ogni momento*" (pag. 4, 5 doc. cit.): a ulteriore conferma della già nota dimensione crescente, e potenzialmente esponenziale, dell'evento.

Quanto agli atti del c.d. "fascicolo Bellodi" la stessa, più volte citata, Cassazione Eternit I ha attestato (pag. 21 della motivazione) che da tale fascicolo emergerebbe l'accuratezza con cui l'imputato si era preoccupato, con largo anticipo, di nascondere le tracce dei suoi interventi nella gestione del rischio amianto, dimostrando ancora che era pienamente consapevole del carattere inescusabile dei suoi apporti.

Con ciò non si vuole affermare – perché non è compito di questo Giudice affermarlo – che la contestazione a titolo di dolo eventuale sia *certamente* fondata, ma solo che essa poggia su elementi risultanti dagli atti che, nella prospettiva accusatoria, *possono* essere valorizzati in

questo senso: tanto che da tali elementi l'accusa trae l'ultima parte della contestazione in fatto (pag. 16 della richiesta di rinvio a giudizio) con la quale contesta all'imputato di avere messo in campo un'importante campagna di disinformazione collettiva sui reali rischi dell'amianto e di aver confidato che proprio questa campagna avrebbe impedito alla collettività di acquisire esatta consapevolezza dell'ingente fenomeno epidemico che egli invece si era già rappresentato; questa parte della contestazione in fatto, quand'anche si provvedesse alla richiesta modifica dell'imputazione in senso colposo, resterebbe contraddittoriamente nell'imputazione (non potendo il Giudice modificare l'accadimento descritto dall'accusa ma solo la sua definizione giuridica, come precisato dalla stessa Cassazione 21732-2018, cit., a pag. 6) e quindi costituirebbe comunque, nel giudizio di cognizione, *thema probandum e decidendum*.

Venendo, da ultimo, al profilo dell'utilità del dibattimento in relazione all'accusa prospettata, essa appare invero particolarmente evidente in relazione ad alcuni aspetti potenzialmente decisivi per la pesatura dei parametri fattuali consegnati dalla Sezione unite Thyssen, primo fra i quali l'accertamento in ordine all'ammontare degli investimenti finanziari realmente effettuati presso gli stabilimenti produttivi per il risanamento degli impianti nel decennio dell'imputazione (1976 – 1986): preso infatti atto della, incontrovertibile, immissione di consistente 'nuova finanza' dalla Svizzera all'Italia in tale periodo, nel quale peraltro le società italiane versavano già in una situazione di costante perdita, diviene fondamentale l'accertamento obiettivo – sino ad ora non effettuato - della misura in cui essa sia stata effettivamente impiegata per il risanamento degli impianti produttivi; accertamento da condurre, in prospettiva dibattimentale, in primo luogo mediante l'attenta analisi tecnica dei bilanci ancora disponibili delle società italiane, delle relazioni illustrative e dei verbali dei consigli di amministrazione; nonché della situazione patrimoniale cristallizzata dall'avvio della procedura concorsuale poi esitata nella dichiarazione di fallimento; e, ancora, con un altrettanto analitico esame di tutti i rapporti del S.I.L. recuperati agli atti, per determinare i reali apporti conoscitivi, soprattutto in materia di soglie di esposizione, consegnati da tale struttura interna all'azienda e la loro correlazione con specifici interventi di risanamento effettuati presso i singoli stabilimenti.

Tale accertamento potrebbe avere un'importanza decisiva per l'orientamento dei parametri in oggetto, in particolare la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa e la personalità dell'agente.

Concludendo, là dove si optasse per una riqualificazione dell'illecito in senso colposo già in questa sede, si orienterebbero i parametri decisionali su esposti in base a dati probatori incompleti e parziali, avendo come chiaro l'imputato scartato l'ipotesi di riti alternativi ed avendo invece

eletto la via dibattimentale con la conseguente successiva acquisizione di nuove prove allo stato non prevedibili; il tutto in un quadro certamente controverso in cui anche un solo indice fattuale – ad esempio proprio l'importanza degli stanziamenti finanziari impiegati per il risanamento degli impianti - potrebbe spostare pesantemente l'orientamento della decisione.

Inoltre, anche volendo fermarsi ai dati probatori di carattere documentale già presenti agli atti, non vi è alcuna garanzia che la lettura in senso riqualificativo eventualmente adottata da questo Giudice sarebbe condivisa dal Giudice dibattimentale, Giudice che la stessa scelta processuale dell'imputato ha inteso investire della cognizione piena; infine, dovendo il Gup, anche in caso di riqualificazione, rigorosamente astenersi dall'immutazione della contestazione in fatto e limitarsi alla sostituzione della definizione normativa, la riqualificazione in senso colposo avrebbe come conseguenza quella di investire un giudice monocratico, chiaramente incompetente a conoscere del reato di omicidio volontario, di un'imputazione in fatto che, soprattutto nella sua ultima parte, appare come si è visto fortemente orientata a provare l'adesione, in termini dolosi, all'evento; con la conseguenza che, se detto giudice ritenesse infine provata tale parte della contestazione e le conferisse, nel suo libero convincimento, valore decisivo per orientare i citati parametri giurisprudenziali in senso doloso, dovrebbe dare corso a una nuova regressione del procedimento. Al contrario, investendo della cognizione la Corte d'assise, competente in relazione al reato di omicidio volontario, non si comprometterebbe in alcun modo la facoltà dell'imputato di portare avanti, contestualmente e in via gradata, più linee difensive tra le quali quella della configurazione colposa, e non dolosa, del reato.

Se infatti la Corte si convincesse in questo senso sarebbe definitivamente confortata dal principio di diritto incidentalmente enunciato in questo stesso procedimento proprio da Cass. 21732 del 2018 – principio che per comodità nuovamente si riporta: *“La definizione del fatto di reato quale omicidio colposo, aggravato dalla previsione dell'evento, anziché quale omicidio volontario, sorretto da dolo diretto o eventuale non realizza la modificazione dell'imputazione originaria elevata dal pubblico ministero all'atto dell'esercizio dell'azione penale, non alterando i tratti essenziali dell'addebito inteso quale episodio naturalistico e concreto, che viene soltanto rapportato alla fattispecie astratta ritenuta giuridicamente più corretta”*: principio enunciato per il Gup e a ben più forte ragione spendibile per il Giudice di cognizione – e potrebbe quindi riqualificare direttamente la fattispecie in sede decisoria, ai sensi dell'art. 521, comma 1, c.p.p., non determinando, al contrario, alcuna ulteriore regressione del procedimento.

L'insieme di queste considerazioni depone quindi, ad avviso di questo Giudice, in seguito a un vaglio sull'accusa condotto sotto la sola regola di giudizio della sua sostenibilità e dell'utilità, in

relazione a essa, del dibattimento, per la correttezza della decisione di emettere decreto che dispone il giudizio con la qualificazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico ministero.

P.T.M.

Emette separato decreto che dispone il giudizio di cui dà lettura.

Ordinanza letta in udienza e allegata a verbale del 24.1.2020

Il Giudice
Fabrizio Filice

